

№ 16555



nu. 13



*Ministero dell'Industria del Commercio  
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E RISORSE MINERARIE  
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 21 marzo 1958, n. 327, la legge 2 febbraio 1973, n. 7, la legge 1<sup>a</sup> ottobre 1985, n. 539 ed il D.M. 23 dicembre 1985;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n. 61 e successive modificazioni concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali ed il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;

VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

VISTA la domanda del 30 ottobre 1997, pervenuta in data 27 novembre 1997 con la quale la S.r.l. ISOSAR ha chiesto di essere autorizzata ad installare, nel territorio del Comune di Manfredonia (Foggia), un deposito costiero di stoccaggio ed imbottigliamento di g.p.l. costituito da n. 12 serbatoi, tumulati, da mc. 5.000 cadauno e mc. 200 di g.p.l. in bombole, per una capacità complessiva di mc. 60.200, con relativo gasdotto di collegamento dal porto al deposito;

VISTA la nota n. 1745/98 del 25 febbraio 1998 con la quale il Coordinatore dell'Area Tecnica della città di Manfredonia ha espresso, per quanto di competenza, parere di conformità del progetto in argomento alle previsioni del vigente strumento urbanistico;

P.  
RAM/mb

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

PER COPIA CONFORME

VISTA la nota n. 5999/98 del 18 novembre 1998 con la quale il Ministero delle Finanze ha reso noto di non avere nulla in contrario, sotto il profilo tecnico-fiscale, all'installazione del deposito costiero di cui trattasi, per la capacità complessiva richiesta pari a mc. 60.200 di g.p.l.;

VISTA la nota n. 5182723 del 15 dicembre 1998, con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del 30 ottobre 1997;

CONSIDERATO acquisito in senso favorevole il parere della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la menzionata istanza;

## DECRETA

ART. 1 - E' concesso alla Società a responsabilità limitata ISOSAR, con sede legale in Napoli, Via Argine n. 259, di installare nel territorio del Comune di Manfredonia (Foggia) un deposito di g.p.l., collegato tramite gasdotto con il mare, costituito da n. 12 serbatoi, tumulati, da mc. 5.000 (cinquemila) cadauno per g.p.l. e mc. 200 di g.p.l. in bombole, per una capacità complessiva di mc. 60.200 di g.p.l..

ART. 2 - Il deposito sarà, quindi, così costituito:

• n. 12 serb. in acciaio, ad asse orizz. tumulati, da mc. 5.000 cad.	= mc. 60.000 di g.p.l.
	mc. 200 di g.p.l. in bombole
	-----
Totale	mc. 60.200

ART. 3 - La Società concessionaria assume l'obbligo di realizzare il deposito di cui al precedente art. 1 conformemente al progetto tecnico presentato a corredo dell'istanza citata in premessa ed a quanto determinato e prescritto dalle Amministrazioni interpellate nel corso della relativa istruttoria, nonché ad ultimare i lavori oggetto della presente concessione nel minor tempo possibile e, in ogni caso non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

ART. 4 - Il termine di validità della concessione è fissato in venti anni a decorrere dalla data del presente decreto.

ART. 5 - Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie  
 PELLEGRINA CUNIGRAMI

ART. 6 - La Società per quanto riguarda l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni citate nelle premesse. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

ART. 7 - La Società, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.420, non potrà iniziare l'esercizio del nuovo deposito prima del collaudo o della verifica definitiva dello stesso da parte di un'apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed uno amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente, della Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato e da un funzionario tecnico del Ministero delle Finanze.

La Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico o amministrativo della stessa Direzione, a giudizio della stessa.

Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria, all'uopo designati.

La richiesta di verifica dovrà essere inoltrata dalla Società al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

ART. 8 - Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo degli impianti e attrezzature sarà pure effettuato dalla competente Commissione prevista dall'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, provvedimenti successivi.

ART. 9 - La Società è tenuta a rilasciare, nel termine di due mesi dalla notifica del presente decreto, una formale dichiarazione di accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di espressa accettazione si intenderà che la Società concessionaria abbia rinunciato all'autorizzazione accordata con il presente decreto.

Roma, **12 GEN. 1999**

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Umberto la Monica)

*Umberto la Monica*

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

PER *[firma]* CONFORME